

Emergenza Covid-19 ♦ Update/27 ♦ 26.04.2020



♦ **Regione Emilia Romagna: Ordinanza del 24.04.2020, che allenta alcune misure restrittive a partire da Lunedì 27 Aprile.**

In tutta la regione, da Lunedì 27 Aprile via libera a vendita cibo da asporto (ma niente file: ritiro dietro prenotazione on line o telefonica) e ad attività di toelettatura animali da compagnia. Cessazione di tutte le misure ulteriormente restrittive in vigore nella provincia di Rimini e a Medicina nel bolognese.

♦ **Regione Emilia Romagna: pubblicata nel BUR la delibera n. 350/2020 – “Disciplina dei test sierologici”.**

La Regione ha emanato una delibera che implementa il percorso di screening avviato, per ampliare e garantire la tracciabilità dei test eseguiti, a partire da quelli sierologici rapidi. Saranno le stesse Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale a definire come somministrare e distribuire il test sierologico rapido.

♦ **Comune di Forlì: Ordinanza Sindacale n. 7 del 21.04.2020 che obbliga all'utilizzo delle mascherine, sanzioni per chi non ottempera.**

A partire dal 23 Aprile e fino a nuove disposizioni, in qualunque luogo aperto al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico e in tutti i punti di vendita e commercializzazione della città deve essere rispettato l'obbligo di utilizzo di mascherina.

♦ **D.L. Liquidità, Circolare ABI del 24 Aprile alle banche: i prestiti fino a 25 mila € garantiti non devono compensare finanziamenti precedenti e scoperto.**

L'ABI in data 24 Aprile ha inviato un'ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 per cento (decreto legge n.23 del'8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono in via di presentazione dal 17 aprile.

♦ **Fondo di Garanzia per le PMI: on line la nuova modulistica per la richiesta della Garanzia.**

Dal 23 Aprile è disponibile sul sito del Fondo di Garanzia per le PMI la modulistica aggiornata, utile per richiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari, da parte di imprese e professionisti, le coperture a garanzia dei finanziamenti fino al 100%.

♦ **INAIL: pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale soggetti a validazione straordinaria Covid-19.**

L'INAIL ha pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale validati positivamente in attuazione del terzo comma dell'articolo 15 del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all'Istituto in via straordinaria, fino al termine dell'emergenza Covid-19.



▶ **Regione Emilia Romagna: Ordinanza del 24.04.2020, che allenta alcune misure restrittive a partire da Lunedì 27 Aprile.**



In tutta la Regione, da Lunedì 27 Aprile via libera a vendita cibo da asporto (ma niente file: ritiro dietro prenotazione on line o

telefonica) e ad attività di toelettatura animali da compagnia.

*Cessazione di tutte le misure ulteriormente restrittive in vigore nella provincia di Rimini e a Medicina e nella frazione di Ganzanico, nel bolognese.*_____

▶ **Con Ordinanza emanata nella serata del 24 Aprile, la Provincia di Rimini e il Comune di Medicina escono dal regime delle limitazioni più restrittive per riallinearsi al quadro delle limitazioni del resto della Regione** (ad esclusione della provincia di Piacenza). La decisione di riallineare la Provincia di Rimini - dove però resta valido il piano complessivo di riassetto della mobilità viaria finalizzato a maggiori controlli sugli spostamenti delle persone - **è dipesa dall'andamento epidemiologico**, ormai in linea con quello delle province limitrofe e dell'Emilia Centrale. Allo stesso modo, i dati in calo sull'andamento del contagio hanno portato a fare lo stesso su Medicina.

▶ **L'atto prevede anche un intervento straordinario di distribuzione ai cittadini di 4,5 milioni di mascherine** di qualità certificata, di cui 500mila in favore delle aziende di trasporto pubblico.

▶ **Torna l'asporto (regolato) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.** La vendita del cibo da asporto **resterà comunque vietata** agli esercizi e alle attività che si trovano in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l'accesso. Nel locale dovrà essere presente un solo cliente alla volta e dovrà rimanere il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. **Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.**

▶ **Per le attività di toelettatura di animali da compagnia**, il servizio anche in questo caso dovrà avvenire su appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale-toelettatura-ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Di seguito il link per consultare il testo integrale dell'Ordinanza:

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-nuova-ordinanza-regionale-da-lunedì-27-aprile-stop-misure-ulteriormente-restrittive-nella-provincia-rimini-e-a-medicina-bo/ordinanza-24-aprile-2020-decreto-69_2020.pdf

▶ **Regione Emilia Romagna: Delibera n. 350 del 16.04.2020 - “Disciplina dei test sierologici”.**



La Regione ha emanato una delibera che implementa il percorso di screening avviato, per ampliare e garantire la tracciabilità dei test

eseguiti, a partire da quelli sierologici rapidi. Saranno le stesse Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale a definire come somministrare e distribuire il test sierologico rapido.

Con Delibera n. 350 del 16.04.2020 pubblicata sul BUR del 22.04.2020, la Regione ha definito il percorso di screening e disciplinato l'uso dei test sierologici:

▶ **No ai test fai-da-te, per scongiurare il rischio di risultati non idonei, dando false certezze e innescando potenziali comportamenti a rischio se effettuati su privati cittadini al di fuori del percorso di screening regionale.** E' infatti ben noto come sul mercato sia presente una molteplicità di questi test, non tutti affidabili e compatibili con il percorso tracciato. La Regione mette lo stop al fai da te, per non vanificare la campagna regionale e per non rischiare che una non idonea validazione dei test, l'incompletezza dei percorsi diagnostici realizzati o la mancata informazione sul significato dei risultati contribuiscano a creare nei cittadini false aspettative e comportamenti potenzialmente a rischio.

▶ **Si a campagne di screening da parte delle imprese e alla somministrazione di test ai propri dipendenti, purché nel pieno rispetto dei criteri e delle modalità indicate dalla Giunta regionale.** In questo caso, **si potrà ricorrere alla collaborazione con laboratori privati**, che dovranno però essere autorizzati dalla Regione. E' esplicitamente previsto in Delibera che anche le imprese possano partecipare alla campagna di screening con test ai propri dipendenti laddove gli esami abbiano caratteristiche analoghe a quelle del programma regionale a livello di completezza, ripetitività per i soggetti risultati negativi all'esame sierologico rapido, affidabilità dei test utilizzati sia per l'esame sierologico rapido, che per quello standard e tampone orofaringeo; inoltre i datori di lavoro dovranno garantire la completa informazione ai dipendenti sul significato dei risultati dei test tramite medici competenti. Queste proposte da parte dei datori di lavoro dovranno essere autorizzate dalla Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della Regione.

Il modulo per la richiesta è parte integrante della Delibera.

▶ Anche per questo, **la Delibera prevede una deroga al divieto di somministrazione di test su privati cittadini al di fuori del percorso regionale: i laboratori potranno infatti presentare**

un'istanza per essere autorizzati a svolgere test sierologici nell'ambito di percorsi attivati da datori di lavoro.

La richiesta andrà indirizzata sempre alla Direzione Generale Cura della persona Salute e Welfare, e dovrà essere completa degli elementi necessari per consentire di valutare caratteristiche dei test eseguiti e rispetto dei principi delle modalità di somministrazione, in condizioni tali da non costituire occasione o rischio di contagio.

Di seguito il link per consultare il testo integrale della Delibera:

http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2020/401&ENTE=1

► **Comune di Forlì: Ordinanza Sindacale n. 7 del 21.04.2020 che obbliga all'utilizzo delle mascherine, sanzioni per chi non ottempera.**



A partire da giovedì 23 Aprile e fino a nuove disposizioni, in qualunque luogo aperto al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico e in tutti i punti di vendita e commercializzazione della città deve essere rispettato l'obbligo di utilizzo di mascherina o comunque altro indumento atto a coprire naso e bocca al fine della protezione dal contagio. _____

Con l'[Ordinanza sindacale n. 7](#), a Forlì la mascherina è diventata **obbligatoria dal 23 Aprile** e per chi non rispetta l'obbligo di indossarla sono previste sanzioni amministrative per un importo che varia da 400 a 3.000 euro.

► **In qualunque luogo aperto al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico, negli uffici pubblici, negli esercizi commerciali, nelle librerie, nei negozi, nei supermercati, nelle farmacie e in tutte quelle attività che in base alla normativa vigente sono regolarmente aperte deve essere rispettato l'obbligo di utilizzo di mascherina o comunque di altro indumento atto a coprire naso e bocca al fine della protezione dal contagio.**

► **Non è obbligatorio indossare la mascherina per strada.**

► **Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori di età inferiore ad anni 8, ferma restando la raccomandazione che anche i più piccoli indossino dispositivi di protezione per naso e bocca.**

▶ **D.L. Liquidità, nuova Circolare ABI del 24 Aprile alle banche: i prestiti fino a 25 mila € garantiti non devono compensare finanziamenti precedenti e scoperto.**



L'ABI in data 24 Aprile ha inviato un'ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a

25.000 euro garantiti al 100 percento (decreto legge n.23 del'8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile. L'ABI agli Istituti di Credito ricorda espressamente che:

▶ **il finanziamento fino a 25.000 euro prevede che l'inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione;**

▶ **non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente**, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia;

▶ **tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall'art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020**: anche in questo caso, è vietato l'utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un'esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.

Con nostro precedente Update n. 25 del 15.04.2020, avevamo informato del via libera della Commissione UE alle nuove regole per i finanziamenti fino a 25.000 € garantiti al 100% e riservati a PMI e Partite IVA, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL 23/20 c.d. "Liquidità", nonché della disponibilità on line del modulo di richiesta della garanzia.

L'ABI, Associazione Banche Italiane, con propria circolare dello scorso 16 Aprile aveva dato disposizioni sull'operatività piena delle procedure per i finanziamenti e le imprese possono così procedere alla richiesta fino a 25mila euro garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.

<https://www.abi.it/Pagine/news/CircolareABIFinanziamenti.aspx>

► **Fondo di Garanzia per le PMI: on line la nuova modulistica per la richiesta della Garanzia.**



Il Fondo di garanzia per le PMI, regolato dalla Legge 662/96, è destinato a sostenere i

programmi di investimento delle piccole e medie imprese italiane di diversi settori produttivi offrendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalla banca. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato aumenta, quindi, la possibilità dell'impresa di ottenere il credito facilitandone l'accesso.

Rendiamo noto che dal 23 Aprile è disponibile sul sito del Fondo di Garanzia per le PMI la modulistica aggiornata, utile per richiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari, da parte di imprese e professionisti, le seguenti coperture:

- **garanzia diretta al 90% o la controgaranzia al 100%** (su una garanzia del confidi non superiore al 90% del finanziamento) per importi fino a 5 milioni di euro.
- **per importi fino a 800 mila euro è possibile richiedere anche una copertura al 100%** del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un confidi).

La nuova la modulistica per la presentazione delle richieste di garanzia è stata adeguata ai sensi della Sezione 3.2 del "Temporary Framework della Commissione Europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", **che stabilisce limiti sulla durata e l'ammontare dei finanziamenti garantibili, sulle coperture e sui costi delle garanzie**, a seguito dell'approvazione della Commissione Europea.

La modulistica è disponibile ai seguenti link del sito del Fondi di Garanzia per le PMI:

- [Allegato 4 - Garanzia diretta](#) (docx)
- [Allegato 4 - Riassicurazione](#) (docx)
- [Allegato 4 – Annex 1](#) (docx)
- [Allegato 4 - Annex](#) (docx)

Segnaliamo che banche e intermediari finanziari, dopo aver verificato la possibilità di concedere un finanziamento all'impresa che ne ha fatto richiesta, devono acquisire il modulo compilato dalla stessa impresa per poter presentare la domanda di garanzia al Fondo.

Intanto, a titolo informativo, segnaliamo che sono state quasi 1,3 milioni le richieste o comunicazioni relative alle moratorie sui prestiti e più di 20.000 le domande di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi.

► **INAIL: pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale soggetti a validazione straordinaria Covid-19.**



Validazione straordinaria con esito positivo - ai sensi dell'Art.15 comma 3) D.lgs. 18/2020 – di singoli modelli di DPI in deroga, da parte dell'INAIL sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. Si precisa che la validazione in deroga dell'Inail è riferita esclusivamente ai singoli modelli di DPI considerati e non è estensibile in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di DPI da parte delle aziende indicate nella lista pubblicata.

L'INAIL ha pubblicato l'elenco dei dispositivi di protezione individuale validati positivamente

in attuazione del terzo comma dell'articolo 15 del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all'Istituto in via straordinaria, fino al termine dell'emergenza Covid-19.

L'elenco, che sarà periodicamente aggiornato con l'inserimento di nuovi DPI validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell'importatore con la regione/nazione di riferimento e un'immagine, se disponibile. In un mese la task force a cui è stata affidata la procedura ha processato circa 1.700 pratiche.

► **La validazione riguarda solo i singoli modelli presi in considerazione.**

La lista si riferisce esclusivamente ai DPI validati dall'Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell'Istituto riguarda, infatti, **soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all'intera produzione/importazione di altri dispositivi**, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell'elenco.

► **Più di tremila i messaggi pervenuti all'indirizzo email dedicato alla data del 20 aprile.**

La task force multidisciplinare dell'Inail, composta da circa 40 persone con diverse professionalità tecniche e amministrative, ha processato a livello tecnico circa 1.700 pratiche, 62 delle quali sono state validate positivamente. I controlli tecnici, in particolare, verificano se il prodotto rientri o meno tra i DPI, se sia stata allegata alla richiesta di validazione tutta la documentazione per l'immissione sul mercato (relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, istruzioni di utilizzo) e se il dispositivo sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza necessari per stabilire la relativa classe di protezione, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento.

► **I requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative del 19 marzo.**

Quasi tutti i dpi sottoposti all'esame dell'Istituto, a partire da quelli delle vie respiratorie, rientrano tra quelli di III categoria e possono essere validati solo se rispettano i requisiti di sicurezza prescritti dalle istruzioni operative dello scorso 19 marzo. Le semimaschere filtranti FFP2 e FFP3, in particolare, devono garantire i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, per la cui validazione è competente l'Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.

Al seguente link, l'elenco dei dispositivi validati ad oggi.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi.pdf>

	<p>Per informazioni e/o comunicazioni, contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518 oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it</p>
<p>Clausola di esclusione di responsabilità</p>	<p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p>